

**SCHEMA DI CONVENZIONE ESECUTIVA PER LA CO-PROGETTAZIONE E COGESTIONE/REALIZZAZIONE, EX ART. 151, COMMA 3 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II, DI INTERVENTI AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DI UN PARTENARIATO SPECIALE PUBBLICO/PRIVATO NELL'AMBITO DELL'INVESTIMENTO 2.1: "ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI" (M1C3) LINEA DI AZIONE B – "PROPOSTE DI INTERVENTO PER LA RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEI PICCOLI BORGHI STORICI" - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - CUP H94H22000030004**

**Numeri CIG**

**[REDACTED] (NOME INTERVENTO)**

**Tra**

**Il Comune di Novara di Sicilia**, rappresentato da Maria Lucia Trovato Catalfamo, nata a [REDACTED] il [REDACTED] / [REDACTED] / [REDACTED], nella qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa – Economico e Finanziaria e Responsabile Unico del Procedimento del Progetto "*Novara di Sicilia borgo della Bellezza e della Scienza*" domiciliato nella sede dell'Ufficio Piazza Girolamo Sofia n. 2 – Novara di Sicilia (ME), di seguito "**Partner istituzionale**";

**e**

**[NOME PARTNER]**, rappresentato da **[LEGALE RAPPRESENTANTE]**, nato/a a [REDACTED] (ME) il [REDACTED] / [REDACTED] / [REDACTED], con sede legale nel Comune di [REDACTED], C.F. e P.IVA [REDACTED], elettivamente domiciliato presso [REDACTED], n. [REDACTED] - [REDACTED] ([REDACTED]), di seguito indicato come "**Partner progettuale**"

**\* \* \***

**Premesso che**

- il Ministero della Cultura con la Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 "*Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale*" ha previsto un programma di sostegno allo sviluppo economico/sociale delle zone svantaggiate basato sulla rigenerazione culturale dei piccoli centri e sul rilancio turistico denominato "*Investimento 2.1 Attrattività dei Borghi - Linea di azione B – Progetti locali per la Rigenerazione culturale e sociale dei Borghi storici*";
- il Ministero della Cultura ha previsto di attuare l'Investimento 2.1 assegnando un valore complessivo di euro 1.020.000.000,00, di cui euro 380 milioni per la realizzazione della Linea di azione B denominata "*Rigenerazione culturale e sociale dei Borghi storici*";
- il Ministero della Cultura con l'avviso pubblico del 20.12.2021, successivamente rettificato, ha invitato i Comuni, in possesso dei requisiti ivi specificati, alla presentazione di progetti di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici;
- il Comune di Novara di Sicilia ha partecipato all'Avviso pubblico del 20.12.2021, successivamente rettificato, candidandosi con un progetto di sviluppo umano sostenibile del Borgo, redatto in partenariato e denominato *Novara di Sicilia borgo della Bellezza e della Scienza*;
- il Segretario Generale del Ministero della Cultura, con il decreto del n. 453 del 7.6.2022, ha approvato l'elenco complessivo di merito delle proposte presentate dai Comuni ed ha assegnato le risorse stanziare come da graduatorie regionali di cui all'Allegato B dello stesso decreto;
- il Comune di Novara di Sicilia, giusta la graduatoria di cui Allegato B, è risultato beneficiario della somma di euro 1.599.700,00 per il progetto *Novara di Sicilia borgo della Bellezza e della Scienza* CUP H94H22000030004;

- il Comune di Novara di Sicilia, in data 23/08/2022, ha sottoscritto con il Ministero della Cultura disciplinare d'Obblighi del 19/08/2022 (n. prot. 6294/22);
- Ai sensi dell'Art.1 comma 3 del D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art.10 della legge 6 luglio 2022, n.137) *“Lo Stato, le Regioni, le Città Metropolitane, le Province e i Comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione”*;
- La valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi dell'Art. 6 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, consiste *“nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale”*;
- Le attività di valorizzazione dei beni culturali consistono *nella costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all'esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle finalità indicate all'Art. 6, sopra citato, ex. Art. 111 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*;
- Il Comune di Novara di Sicilia intende individuare le migliori soluzioni possibili per l'uso delle risorse a valersi su *“Investimento 2.1 Attrattività dei Borghi - Linea di azione B – Progetti locali per la Rigenerazione culturale e sociale dei Borghi storici”*. Per tale ragione ha costituito un partenariato pubblico-privato per la co-progettazione e gestione integrata degli interventi finalizzati alla valorizzazione del bene culturale ***“borgo storico di Novara di Sicilia”***;
- Ispirati ai principi costituzionali di sussidiarietà orizzontale e di solidarietà si è scelto di fare riferimento all'Art. 151, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 che prevede una forma *“speciale”* di Partenariato Pubblico Privato e forme semplificate per l'individuazione del *partner*;
- I Partenariati Speciali Pubblici Privati fondano la propria scelta sul *“valore reputazionale del partner”*, presentandosi, non come una concessione di valorizzazione ex. Art. 3 bis del D.L. 351/2001 e quindi esercizio del diritto esclusivo di sfruttamento economico di un bene in cambio di gestione, manutenzione ordinaria e/o straordinaria né come una concessione di servizi *“a titolo oneroso”*. Diversamente, l'accordo di partenariato presuppone che vi sia un *“rapporto di fiducia”* tra i partner teso al perseguimento dell'interesse pubblico condiviso, ossia la valorizzazione del patrimonio culturale mediante iniziative quanto più innovative e/o che coinvolgano saperi specialistici e che garantiscano una compartecipazione economica e del rischio da parte dei partner privati, tanto da determinare un equilibrio economico-finanziario vantaggioso per la Pubblica Amministrazione;

#### Considerato che

- Sulla base delle premesse e delle considerazioni precedentemente esposte il Comune di Novara di Sicilia nell'ambito della realizzazione del progetto *Novara di Sicilia borgo della Bellezza e della Scienza* CUP H94H22000030004 ha inteso fare ricorso allo strumento del Partenariato Speciale Pubblico Privato (PSPP) ai sensi dell'art. 151, comma 3 del D.lgs. n.50/2016 per l'attuazione dello specifico intervento denominato ***[NOME INTERVENTO]***;
  - la Giunta Comunale con delibera n. 7 del 24/01/2022, come proposto dal Dirigente Responsabile del Procedimento, ha approvato l'indizione di una procedura ad evidenza pubblica, di tipo non competitivo, diretta a verificare l'interesse e la disponibilità, anche di formazioni sociali senza finalità di lucro, operanti sul territorio, al fine di definire in modo partecipato lo specifico progetto di intervento denominato *Novara di Sicilia borgo della Bellezza e della Scienza*;

- in data 25/01/2022 è stato pubblicato l'avviso di indizione dell'istruttoria pubblica di coprogettazione;
  - con determina dirigenziale emesso in data 11/03/2022 è stata disposta l'ammissione alla fase della coprogettazione di tutti i partecipanti in possesso dei prescritti requisiti di partecipazione e le cui proposte progettuali hanno conseguito nella graduatoria, predisposta dalla Commissione di valutazione, il punteggio minimo di idoneità prescritto dall'art. 4 dell'Avviso pubblico;
  - ha avuto quindi luogo, in conformità a quanto previsto dall'Avviso pubblico, partendo dalle proposte progettuali selezionate e tenendo conto dei profili e degli aspetti di tali proposte giudicati migliori dalla Commissione di valutazione, la fase di elaborazione *partecipata* del progetto integrato degli interventi, in forma concertata tra il Comune di Novara di Sicilia e il rappresentante legale del [NOME PARTNER], *armonico e sistemico con l'intero progetto denominato Novara di Sicilia borgo della Bellezza e della Scienza*
  - [NOME PARTNER] - [DESCRIZIONE ATTIVITA' SVOLTE DEL PARTNER] - ha presentato con nota acquisita al prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_ / \_\_\_\_ /2022, la propria proposta di Partenariato finalizzata alla realizzazione delle attività di seguito dettagliate:
    - [DESCRIZIONE INTERVENTO];
  - ogni scheda d'intervento è stata corredata da analisi dei costi ed è divenuta parte integrante del *Piano economico-finanziario del progetto Novara di Sicilia borgo della Bellezza e della Scienza*;
  - Le finalità strategiche della suddetta proposta di collaborazione PSPP risultano coerenti con l'interesse pubblico nel sostenere il processo di valorizzazione integrata del patrimonio culturale cittadino e nell'incrementare percorsi innovativi di sperimentazione nel campo della gestione, produzione e partecipazione culturale;
  - Questa prima fase della co-progettazione ha avuto come esito l'elaborazione di uno schema, integralmente condiviso dalle parti, di accordo di collaborazione stipulato in forma di convenzione in data \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_;
  - Le attività possibili del partenariato sono quelle sopra elencate.
  - con provvedimenti del 11/03/2022 e 14/03/2022 la Giunta Comunale, ha approvato le risultanze del processo di coprogettazione. In particolare, con detto provvedimento dirigenziale:
    - è stata accertata e dichiarata la regolarità dell'istruttoria pubblica di coprogettazione;
    - sono stati approvati il progetto definitivo elaborato attraverso l'attività di coprogettazione e il piano economico-finanziario che del progetto costituisce parte integrante e sostanziale;
    - è stato approvato lo schema di accordo procedimento di collaborazione e ne è stata disposta la stipula in forma di convenzione;
  - Il Comune di Novara di Sicilia è stato ammesso a finanziamento con Decreto di assegnazione 453 del 07/06/2022 ed è stato assunto apposito impegno di spesa a carico del bilancio del Comune di Novara di Sicilia con delibera del Consiglio Comunale n.38 del 30/07/2022 a valere sul finanziamento di cui all'investimento 2.1 "Attrattività dei Borghi" (M1C3) Linea di Azione B – "Proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici" – finanziato dall'Unione Europea.
- Avviata la fase di co-gestione con i partner che hanno partecipato con successo alla co-progettazione, la cabina di regia del progetto Novara di Sicilia borgo della Bellezza e della Scienza ha ritenuto opportuno sviluppare un'analisi dei costi più dettagliata degli interventi rispetto a quella inserita nella proposta progettuale approvata dal Ministero con Decreto S.G. n. 453 del 07/06/2022, allegata al presente

provvedimento.

### **Visti**

- il Regolamento (UE) n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13.7.2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14.7.2021;
- il co. 1044 dello stesso art. 1 della L. n. 178/2020, ai sensi del quale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;
- il D.L. n. 13/2023, conv. con mod. dalla L. n. 41/2023 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune);
- l'art. 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do not significant harm") e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 (Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza);
- la circolare MEF RGS n. 32/2021 (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente), cd. DNSH, e come aggiornata dalla circolare MEF-RGS n. 33/2022;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani ed il superamento del divario territoriale, l'inclusione di donne e giovani nella progettazione e realizzazione dei progetti, il rispetto della quota SUD e le relative modalità di controllo e verifica, nonché il rispetto delle previsioni dei decreti sui Criteri Ambientali Minimi (CAM);
- la circolare MEF RGS n. 27/2022 (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR);
- la circolare MEF RGS n. 28/2022 (Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR – prime indicazioni operative);
- la circolare MEF RGS n. 1/2023 (Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Precisioni relative anche al controllo degli atti di gestione delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza);
- la circolare MEF RGS n. 10/2023 (Interventi PNRR. Ulteriori indicazioni operative per il controllo preventivo e il controllo dei rendiconti delle Contabilità Speciali PNRR aperte presso la Tesoreria dello Stato);
- il D.L. n. 152/2021, conv. con mod. dalla L. n. 233/2021 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose);
- l'articolo 118 comma 4 della Costituzione;
- gli articoli 1, 3, 5, 6 e 19 della L. n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- l'articolo 3 del D.lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

- l'articolo 7 del D.P.C.M. del 30 marzo 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona previsti dall'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328”;
- gli artt. 11 e 12 della L. n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- l'articolo 119 del D.lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;
- l'articolo 55 del D.lgs. n. 117/2017 “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della Legge 6 giugno 2016, n. 106”;
- il 12° e 54° considerando della direttiva europea 2014/23/UE del 02.2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione e il 4°, 5° e 114° considerando della direttiva europea 2014/24/UE del 26.02.2014 sugli appalti pubblici;
- la comunicazione della Commissione della Comunità europea 26.4.2006, SEC (2006) 516 “Attuazione del programma comunitario di Lisbona: i servizi sociali d'interesse generale nell'Unione europea”, la comunicazione del 26 aprile 2006 COM (2006) 177 e le decisioni del 28 novembre 2005 2005/2673/CE e del 20 dicembre 2011 (C/2011 9389 — 2012/21/UE) riguardanti gli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico a imprese incaricate di servizi di interesse economico generale rispondenti a esigenze sociali;
- la delibera ANAC n. 32 del 20.1.2016 “Determinazione — Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali”;
- il documento ANCI del maggio 2017 “La coprogettazione e il codice degli appalti nell'affidamento di servizi sociali — Spunti di approfondimento”;
- il D.M. n. 72 del 31 marzo 2021 “Linee Guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore negli artt. 55-57 del D.Lgs n. 117/2017”;
- l'art. 151 del D. lgs. n. 50/2016 “Sponsorizzazioni e forme speciali di Partenariato”.

Tanto premesso,

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

\* \* \*

### ART. 1 – PREMESSE

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo di partenariato.

### ART. 2 – OGGETTO DELL'ACCORDO

1. La presente convenzione ha per contenuto l'accordo di PSPP tra il **Comune di Novara di Sicilia**, “*Partner istituzionale*”, e **[NOME PARTNER]**, “*Partner progettuale*”, per l'organizzazione e la gestione di servizi ed attività inerenti i seguenti interventi:
  - a. **[NOME INTERVENTO]**;

L'allegato a, **[e successivi se previsti più interventi]** contiene rispettivamente l'analisi dei costi dettagliata relativo all' intervento così come specificato nell'Allegato A “*PROPOSTA DESCRITTIVA DEL PROGETTO LOCALE DI RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE*”, prodotto quale esito

della co-progettazione in risposta al bando del Ministero della Cultura - “*Investimento 2.1 Attrattività dei Borghi - Linea di azione B – Progetti locali per la Rigenerazione culturale e sociale dei Borghi storici*”;

2. Funzione del presente accordo è la costituzione e la regolazione di un rapporto di PSPP per la coprogettazione, cogestione e realizzazione dell’intervento sopra elencato.

Processo basato sulla messa in comune e integrazione, anche sul piano organizzativo e operativo, di risorse pubbliche e private, monetarie e non, e sull’assunzione reciproca da parte del pubblico e del privato dei rischi e delle responsabilità della gestione dei servizi e delle attività di cui alla presente convenzione.

### ART. 3 – FINALITA’

1. Con il presente accordo le Parti approvano il programma di interventi concordato, come descritto nella proposta di partenariato e si impegnano reciprocamente, ai sensi di quanto previsto dall’art.151, comma 3 del D. lgs. 50/2016, finalizzato alla valorizzazione culturale del *borgo storico di Novara di Sicilia*, attraverso la realizzazione delle attività proposte e degli interventi ad esse collegati.

### ART. 4 – DURATA DELL’ACCORDO

1. L’accordo di Partenariato resta in vigore fino alla conclusione amministrativa e finanziaria del progetto ovvero finché i **Partner** avranno assolto tutti gli obblighi in riferimento al progetto *Novara di Sicilia borgo della Bellezza e della Scienza* nei confronti del Ministero della Cultura.
2. La presente convenzione integra e completa quella inserita nella proposta progettuale, di cui alla Delibera della Giunta Comunale n.32 del 14/03/2022 approvata dal Ministero con Decreto S.G. n. 453 del 7.6.2022, esito della fase di co-progettazione, data da cui decorre l’effettività dell’accordo.
3. Nel caso di concessione di eventuali proroghe del progetto *Novara di Sicilia borgo della Bellezza e della Scienza*, autorizzate dal Ministero della Cultura, il termine si intende tacitamente rideterminato senza ulteriore atto aggiuntivo del presente atto.

### ART. 5 – COSTI E RISORSE DELL’ACCORDO

1. La tabella seguente riporta il costo complessivo stimato degli interventi elencati all’Art. 2, specificando gli importi a valersi sui fondi PNRR e i co-finanziamenti in kind apportati dal **Partner Progettuale**:

Linea di azione	Intervento	Risorse a valere sui fondi PNRR	Co-finanziamenti in-kind del Partner Progettuale
		- €	- €

2. Per quanto riguarda l’analisi dei costi maggiormente dettagliata si rimanda al relativo Allegato a che costituisce parte integrante della presente convenzione.
3. A consuntivo, quindi, l’importo potrà subire le riduzioni corrispondenti alle prestazioni e attività in tutto o in parte non rese o comunque eseguite in modo non conforme al progetto definitivo della coprogettazione. In tal caso il **Partner progettuale** sarà tenuto alla restituzione di quanto eventualmente percepito in più. Inoltre, qualora le prestazioni e le attività di ottimizzazione e miglioramento del servizio, cofinanziate dal **Partner progettuale** con risorse aggiuntive, risultassero, a consuntivo, in tutto o in parte non rese o comunque eseguite in modo non regolare, il relativo importo sarà portato in detrazione dalla somma da erogarsi dal **Partner istituzionale**.

## ART. 6 – OBBLIGHI RECIPROCI DELLE PARTI

1. Con la sottoscrizione del presente atto le parti assumono gli impegni loro derivanti dal rapporto instaurato con il presente accordo di partenariato per la coprogettazione, gestione e realizzazione dei servizi e delle attività inerenti agli interventi oggetto della presente convenzione.
2. In particolare, il **Partner progettuale** si impegna, in conformità al *progetto definitivo* e relativi *piani economico-finanziari* (Allegati) e alle disposizioni della presente convenzione, a:
  - a) eseguire le prestazioni e le attività, previste nel *progetto definitivo e nel piano economico finanziario*, per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1;
  - b) mettere a disposizione le risorse aggiuntive in kind – proprie o autonomamente reperite – monetarie e non monetarie (beni strumentali, risorse umane, professionali, volontariato, attività e prestazioni, partnership già attive etc.), descritte nel *progetto definitivo e nel piano economico finanziario*, destinate alle prestazioni e alle attività;
  - c) adempiere puntualmente e correttamente a tutti gli altri impegni e obblighi previsti dal *progetto definitivo*, dal *piano economico finanziario* del presente accordo.
3. Il **Partner istituzionale** si impegna a:
  - a) mettere a disposizione le risorse non monetarie (logistiche, strumentali, organizzative, umane e professionali), descritte e quantificate economicamente nel *progetto definitivo* e nel *piano economico finanziario*, per la realizzazione dei servizi e delle attività relative all'intervento co-progettato;
  - b) mettere a disposizione le risorse monetarie finanziate dal Ministero della Cultura di cui all'investimento 2.1 “Attrattività dei Borghi” (M1C3) Linea di Azione B – “Proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici” – finanziato dall'Unione Europea, destinate alla realizzazione dei servizi e delle attività oggetto del presente accordo;
  - c) adempiere puntualmente e correttamente a tutti gli altri impegni e obblighi previsti dal *progetto definitivo*, dal *piano economico-finanziario* della coprogettazione e dal presente accordo.

## ART. 6 BIS – IMPEGNI DEL PNRR A CARICO DEL PARTNER PROGETTUALE

1. Il **Partner progettuale** è tenuto al rispetto delle norme e degli obblighi previsti dal Piano Nazionale per la Resistenza e Resilienza, tra gli altri:
  - rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'art. 5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia il principio del “Non arrecare un danno significativo – *Do No Significant Harm*” (di seguito, “DNSH”) a norma del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, i principi del climatico e digitale, la parità di genere, la valorizzazione dei giovani;
  - rispettare tutte le specifiche disposizioni applicabili ai contratti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR, al fine di contribuire alla parità di genere e alle pari opportunità;
  - rispettare i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*);
  - garantire al **Partner istituzionale**, anche attraverso la condivisione di tutte le informazioni ed i documenti necessari, il conseguimento dei *target* e delle *milestone* associati al progetto e di garantire un'informazione tempestiva degli eventuali ritardi nell'attuazione delle attività oggetto della presente convenzione.
2. Il **Partner progettuale** è tenuto a rispettare gli obblighi in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per

tutte le transazioni relative agli interventi oggetto di convenzione per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

3. Il **Partner progettuale** è tenuto a rispettare l'obbligo di comprovare il conseguimento dei *target* e delle *milestone* associati agli interventi oggetto di convenzione con la produzione di tutta la documentazione probatoria pertinente.
4. Il **Partner progettuale** si obbliga a manlevare il **Partner istituzionale** da tutti i danni diretti e indiretti che possano derivare dall'inadempimento o ritardato adempimento delle attività, quali la perdita del finanziamento assegnato dall'Unione europea per mancato rispetto dei vincoli temporali assunti dallo Stato Italiano.
5. Reciprocamente il **Partner istituzionale** si obbliga a manlevare il **Partner progettuale** da tutti i danni diretti e indiretti che possano derivare dall'inadempimento o ritardato adempimento delle attività, quali la perdita del finanziamento assegnato dall'Unione europea per mancato rispetto dei vincoli temporali assunti dallo Stato Italiano.

#### ART. 7 – VARIANTI AL PROGETTO

1. Nel corso di validità del presente accordo, previa opportuna condivisione nei tavoli tecnici periodici convocati dal **Partner istituzionale**, possono essere apportate varianti al *progetto definitivo* (Allegato), fermo restando l'importo complessivo del progetto *Novara di Sicilia borgo della Bellezza e della Scienza*:
  - a. quando, rispetto alla situazione di partenza prevista dal *progetto definitivo*, si presentino oggettive esigenze di revisione e adattamento delle condizioni e delle modalità di organizzazione ed erogazione del servizio e delle attività a fronte dell'emergere di nuove ed impreviste esigenze;
  - b. quando, sulla base dell'attività di monitoraggio, controllo e valutazione dell'andamento degli interventi oggetti della convenzione si riscontri la necessità di attivare prestazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle previste dal *progetto definitivo* allo scopo di conseguire i livelli di efficacia e funzionalità e gli *standard* di qualità programmati;
  - c. per l'intervenuta possibilità di destinare risorse aggiuntive, proprie o autonomamente reperite dal Partner progettuale, a prestazioni e interventi integrativi, innovativi e migliorativi, non previsti dal progetto definitivo né prevedibili al momento della stipula del presente accordo;
  - d. quando, per l'intervenuta disponibilità di altri Enti Pubblici, si renda possibile e opportuno procedere all'ampliamento della rete istituzionale costituita con tale convenzione anche a tali soggetti ex art. 15 della L. n. 241/1990;
  - e. per ogni altra oggettiva esigenza di miglioramento o di maggiore funzionalità delle attività e dei servizi derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula della presente convenzione.
2. Le varianti di cui al comma 1 non possono determinare variazioni tali da alterare, sotto il profilo tecnico ed economico, le caratteristiche e gli elementi costitutivi ed essenziali del progetto *Novara di Sicilia borgo della Bellezza e della Scienza*.
3. Le varianti progettuali approvate sono formalizzate attraverso la stipula di atti aggiuntivi al presente accordo.

#### ART. 8 – REGOLAMENTAZIONE RAPPORTO E COMPETENZE TRA I PARTNER

##### **[DA INSERIRE SE PRESENTE CESSIONE O COMODATO DI BENI COMUNALI]**

In riferimento al bene culturale concesso (vedi Art. 6 Comma 4 della presente convenzione) si precisa quanto segue:

1. Il **Partner progettuale** assume l'obbligo di:
  - a. Svolgere tutte le attività oggetto dell'accordo e del *progetto definitivo* con la massima diligenza e nel pieno della normativa applicabile;



- b. Rispettare i tempi previsti nel presente accordo, nei cronoprogrammi delle attività e degli interventi definiti con il **Partner Istituzionale** e garantiti al Ministero della Cultura;
  - c. Gestire i beni oggetto dell'accordo, secondo i principi di massima apertura e accessibilità al pubblico, favorendo la partecipazione attiva della comunità locale;
  - d. Svolgere le attività, assicurando continuità, regolarità e qualità delle azioni, in una dimensione di completa autonomia finanziaria per mezzo dei ricavi derivanti dall'offerta di spazi e servizi, dall'organizzazione di iniziative socioculturali;
  - e. Destinare i ricavi prioritariamente allo sviluppo delle attività di valorizzazione previste.
2. Nell'esecuzione delle attività di cui al presente Accordo, il **Partner progettuale** è tenuto inoltre a:
- Farsi carico delle riparazioni ordinarie delle attrezzature, successivamente installate per il suo corretto funzionamento;
  - Consentire l'uso diretto degli spazi e dei servizi per le attività del **Partner istituzionale**, da concordarsi preventivamente;
  - Acquisire le necessarie autorizzazioni, visti, nulla osta o permessi per l'esercizio delle attività che per propria natura le richiedano;
  - Garantire che il bene sia destinato agli usi previsti nel presente accordo, con impegno di non arrecare pregiudizio al bene medesimo o alla sua conservazione;
3. il **Partner istituzionale**, è tenuto:
- a farsi carico di eventuali riparazioni straordinarie di qualunque natura, nonché di qualsiasi opera straordinaria necessaria alla gestione, custodia, sorveglianza, conservazione, agibilità e uso del plesso immobiliare, ai fini della tutela e valorizzazione del medesimo, anche in relazione ai pericoli di incendio, furto e/o atti di tipo vandalico.

## ART. 9 – RISORSE UMANE ADIBITE AI SERVIZI E AGLI INTERVENTI

1. Le risorse umane, impiegate nelle attività, sono quelle risultanti dal *progetto definitivo* (Allegato) e meglio specificate nel piano economico-finanziario di ciascun intervento.
2. Il personale del **Partner progettuale**, operante a qualunque titolo nelle attività, risponde del proprio operato.
3. Il legale rappresentante del **Partner progettuale** e il referente del **Partner istituzionale** vigileranno sullo svolgimento delle attività secondo modalità e termini ritenuti più congrui.
4. Con la sottoscrizione della presente convenzione il **Partner progettuale** si impegna:
  - a rispettare tutte le vigenti norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro. Il rapporto con il personale volontario (se coerente con lo statuto del partner progettuale) dipendente o prestatori d'opera intellettuale o di servizio o di collaboratori ad altro titolo è regolato dalle normative contrattuali, previdenziali, assicurative, fiscali vigenti in materia;
  - ad applicare, per i soggetti tenuti alla relativa osservanza, il CCNL sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative;
  - ad assumersi qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti del **Partner istituzionale** e di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti e non nella gestione dei servizi e interventi;
  - a comunicare immediatamente, in caso di danni arrecati a terzi durante l'esecuzione dei servizi, la notizia al **Partner istituzionale**, fornendo i necessari dettagli;
  - ad assicurare che il personale, anche volontario, sia adeguatamente preparato in conformità con le tipologie delle figure professionali ritenute necessarie;
  - a comunicare l'elenco del personale e dei volontari impiegati nelle attività, completo di qualifica, livello e titolo di studio;

- il **Partner progettuale** è inoltre tenuto a garantire, in caso di necessità, la sostituzione delle risorse umane con altre di pari competenza, professionalità ed esperienza, informandone immediatamente il **Partner istituzionale** con la contestuale trasmissione del *curriculum vitae*.
5. Tutto il personale, anche quello volontario, dovrà assolvere con impegno e diligenza i propri compiti, favorendo a tutti i livelli una responsabile collaborazione in armonia con le finalità e gli obiettivi della presente convenzione.

#### ART. 10 – GARANZIE

1. A garanzia degli impegni assunti con la presente convenzione e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli stessi, nonché dell'osservanza dell'obbligo di rimborso delle somme erogate in più al **Partner istituzionale** rispetto alle risultanze della rendicontazione finale o a causa di decadenza dai benefici economici di cui al comma 2 dell'art. 3, il **Partner progettuale** si impegna a prestare, entro giorni 60 dalla sottoscrizione della presente Convenzione, polizza fidejussoria (o polizza bancaria o garanzia di intermediatore finanziario) per un importo complessivo di € **[IMPORTO]** pari al 10% delle risorse concedibili o concesse a titolo di anticipo dal **Partner istituzionale**. In ogni caso tale polizza dovrà coprire negli anni di progetto la quota di risorse economiche in anticipazione rispetto allo stato d'avanzamento della rendicontazione. In caso di inadempienze delle obbligazioni conseguenti all'esecuzione del progetto, il **Partner istituzionale** avrà diritto di valersi di propria autorità della garanzia e il **Partner progettuale** avrà l'obbligo di reintegrarla annualmente nei termini fissati dalla presente convenzione.
2. La garanzia cesserà di avere effetto alla data di approvazione da parte del Dirigente responsabile del **Partner istituzionale** della rendicontazione finale e della certificazione della regolare esecuzione delle prestazioni per la realizzazione dello specifico intervento in progetto a carico del **Partner progettuale** e del regolare adempimento da parte dello stesso degli altri impegni assunti con la presente convenzione.

#### ART. 11 – ASSICURAZIONI

1. Il **Partner progettuale** è responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura cagionati a persone o cose derivanti dallo svolgimento da parte dello stesso delle attività e prestazioni poste a suo carico dal presente accordo. Il **Partner istituzionale** è sollevato da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che possa loro derivare, direttamente od indirettamente dallo svolgimento delle attività e prestazioni poste a carico del **Partner progettuale**.
2. Il **Partner progettuale** provvede alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane, impiegate a qualunque titolo nelle attività di cui alla presente convenzione, e ogni relativo onere assicurativo e previdenziale è a carico dello stesso.
3. Copia della polizza, specifica, o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata al **Partner istituzionale**, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata della presente convenzione. Ove detta permanenza venga meno il **Partner istituzionale** si riserverà di procedere alla risoluzione della presente convenzione.

#### ART. 12 – EROGAZIONE RISORSE FINANZIARIE A FAVORE DEL PARTNER PROGETTUALE

1. Il contributo concedibile al **Partner progettuale**, a titolo di compensazione degli oneri sostenuti per lo svolgimento di quanto previsto dal PSPP, nella misura massima di cui al comma 1 dell'Art. 5, sarà

erogato con le seguenti modalità:

Il 10% pari ad € [IMPORTO] per l'avvio delle attività progettuali.

Le *tranche* successive alla prima, in ottemperanza a quanto prescritto dall'Art. 5 del Disciplinare d'Obblighi tra il Ministero della Cultura e il Comune di Novara di Sicilia in data 23/08/2022, alla prima saranno liquidate a stato d'avanzamento degli interventi previa verifica dell'espletamento delle attività eseguite, della loro accertata conformità al *progetto definitivo* e della conseguente corretta rendicontazione dei suddetti importi. La liquidazione definitiva, a saldo del contributo, avverrà sulla base del rendiconto finale documentato da presentarsi, da parte del **Partner progettuale**, alla scadenza di ogni intervento e tenuto conto del cronoprogramma.

Con il provvedimento di liquidazione saranno regolati, in via definitiva, i rapporti tra il **Partner istituzionale** e il **Partner progettuale** in ordine alla erogazione del contributo.

2. Il **Partner progettuale** con la sottoscrizione della presente Convenzione espressamente accetta quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e per gli effetti dichiara che utilizzerà il seguente C/C intestato a [NOME PARTNER], avente le seguenti coordinate: IBAN [REDACTED] indicando i diversi CIG e il CUP relativo alla procedura ad evidenza pubblica indetta del **Partner istituzionale**.
3. Il **Partner progettuale** si impegna ad inviare la documentazione giustificativa per la rendicontazione delle spese effettuate, nei termini previsti dal primo comma, ponendo in essere un comportamento improntato a correttezza e leale collaborazione con il **Partner istituzionale**. In osservanza dei medesimi principi, si impegna a adeguarsi ai sistemi informativi del **Partner istituzionale** nel trasmettere dati contabili, finanziari e qualunque altro dato aggiuntivo utile alla rendicontazione.

#### ART. 13 – SPESE DI STIPULAZIONE

1. Tutte le eventuali spese relative al presente atto saranno per intero a carico della [NOME PARTNER]. Il presente accordo potrà essere registrato in caso d'uso da una delle parti, in tale evenienza l'onere della registrazione sarà interamente a carico della parte che promuove la registrazione.

#### ART. 14 – DIVIETO DI CESSIONE

1. È fatto divieto al Partner progettuale cedere anche parzialmente la presente convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa oltre al risarcimento dei danni e delle spese sostenute dal Partner istituzionale.
2. Con la sottoscrizione della presente convenzione, il Partner progettuale assume l'impegno – in attuazione del principio di buona fede – di comunicare al Partner istituzionale le criticità e le problematiche che dovessero insorgere al fine di poter scongiurare, ove possibile, le ipotesi previste dal precedente comma.

#### ART. 15 – INADEMPIENZE E PENALI

Ove siano accertati casi di inadempienza, il Partner istituzionale si riserva di irrogare una penale – a seguito della contestazione degli addebiti e successiva valutazione delle controdeduzioni che il Partner progettuale può produrre entro 90 giorni dalla data di ricezione degli addebiti; questi ultimi rapportati alla rilevanza dell'inadempienza sotto il profilo del pregiudizio arrecato al conseguimento dei *target* e delle *milestone* associati al progetto e del danno d'immagine eventualmente provocato al Partner istituzionale, oltre che rapportati al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno.

#### ART. 16 – RISOLUZIONE DELL'ACCORDO

1. Il presente accordo può essere risolto dal **Partner istituzionale** in ogni momento, previa diffida ad adempiere di 180 giorni a mezzo PEC, per grave inadempienza degli impegni assunti dal **Partner progettuale**. In caso di risoluzione, per inadempienza del **Partner progettuale**, il **Partner istituzionale** liquiderà le sole spese sostenute dal **Partner progettuale** fino al ricevimento della diffida, salvo il risarcimento del danno.
2. Il presente accordo si risolverà automaticamente al verificarsi delle seguenti condizioni:
  - apertura di una procedura concorsuale o di fallimento a carico del **Partner progettuale**, ove prevista dalla normativa vigente;
  - messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività da parte del **Partner progettuale**;
  - interruzione non motivata delle attività da parte del **Partner progettuale**;
  - difformità sostanziale nella realizzazione dello specifico intervento rispetto a quanto previsto dal *progetto definitivo* e dal *piano economico-finanziario della coprogettazione* (Allegati alla presente convenzione);
  - frode imputabile al **Partner progettuale**;
  - violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché violazione della disciplina in materia di contratti di lavoro e del CCNL applicabile, sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative.
3. Al verificarsi di una delle condizioni sopraindicate la convenzione può essere risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del **Partner istituzionale**, a mezzo PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva.
4. Il **Partner progettuale** ha facoltà di recesso dal Partenariato speciale. Per esercitare tale facoltà il partner dovrà dare disdetta motivata almeno sei mesi prima dalla data in cui il recesso avrà efficacia.  
In caso di recesso, al **Partner progettuale** nulla sarà dovuto.
5. Le comunicazioni fra le parti avverranno mediante posta elettronica certificata PEC agli indirizzi di seguito indicati:
  - **Partner progettuale** – **PEC PARTNER**
  - **Partner istituzionale** - [protocollocomunenovaradisicilia@pec.it](mailto:protocollocomunenovaradisicilia@pec.it)

#### ART. 17 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e ss. mm., del D.lgs. n. 51/2018 e del Regolamento (UE) 2016/679, il **Partner progettuale** assume la qualifica responsabile del trattamento per i dati trattati in esecuzione della presente convenzione, la cui titolarità resta in capo al **Partner istituzionale**.
2. Responsabile del trattamento per il **Partner progettuale** è il/la **LEGALE RAPPRESENTATO O DELEGATO**, nato/a a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_. Il responsabile del trattamento non può ricorrere a un altro responsabile senza preventiva autorizzazione scritta del titolare del trattamento.
3. Il **Partner progettuale**:
  - a. dichiara di essere consapevole che i dati che tratta nell'espletamento delle attività sono dati personali e quindi, come tali, essi sono soggetti all'applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;
  - b. si obbliga ad ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. n. 196/2003 e ss. mm., del D.lgs. n. 51/2018, Regolamento UE n. 2016/679), anche con riferimento alla disciplina ivi contenuta rispetto ai dati personali sensibili e giudiziari;

- c. si impegna ad agire soltanto su istruzione del titolare del trattamento e a rispettare le eventuali istruzioni specifiche ricevute relativamente a peculiari aspetti inerenti la presente convenzione;
- d. si impegna a nominare i soggetti incaricati del trattamento e di impartire loro specifiche istruzioni relative al trattamento dei dati loro affidati;
- e. garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- f. assiste il titolare del trattamento con ogni mezzo adeguato a garantire il rispetto delle disposizioni legislative relative ai diritti dell'interessato;
- g. su scelta del titolare del trattamento, cancelli o gli restituisca tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi di trattamento di dati e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione europea o la legge preveda la conservazione dei dati personali;
- h. metta a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo;
- i. rispetti le condizioni previste nel caso di ricorso ad altro responsabile del trattamento;
- j. si impegna a comunicare al Partner istituzionale ogni eventuale affidamento a soggetti terzi di operazioni di trattamento di dati personali di cui è titolare, affinché quest'ultimo ai fini della legittimità del trattamento affidato, possa nominare tali soggetti "terzi responsabili del trattamento";
- k. si impegna a nominare ed indicare una persona fisica referente per la «protezione dei dati personali»;
- l. si impegna a relazionare con cadenza prevista dalla vigente normativa sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente al Partner istituzionale in caso di situazioni anomale o di emergenze;
- m. consente l'accesso del Partner istituzionale al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alla modalità dei trattamenti ed all'applicazione delle norme di sicurezza.

#### **ART. 18 – RINVII NORMATIVI**

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si applicano, in quanto compatibili, le norme richiamate in premessa e le disposizioni del Codice Civile.

#### **ART. 19 – CONTROVERSIE**

Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sarà rimessa alla giurisdizione del giudice competente. Foro competente in via esclusiva è il Foro di **Barcellona P.G.**

#### **ART. 20 – ALLEGATI**

Sono allegati alla presente convenzione, quale parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti:

- Allegato 1 - "*Progetto definitivo della coprogettazione*";
- Allegato 2 - "*Piano economico-finanziario della coprogettazione*";

Novara lì,      /      /     

**Per il Comune di Novara di Sicilia,**

il Dirigente responsabile del Procedimento

Sig.ra Maria Lucia Trovato Catalfamo

Per **[NOME PARTNER]**

il Legale Rappresentante

[ ]